



ATER Venezia

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia

Dorsoduro 3507 – 30123 Venezia - tel. 041.798811 – fax 041.798889

commissione.alloggi@atervenezia.it

www.atervenezia.it – atervenezia@atervenezia.it

mod. n. 37CA/2023

RICORSO AVVERSO LA GRADUATORIA PROVVISORIA (ai sensi dell'art. 9 del Regolamento regionale n. 4/2018)

Spettabile
Commissione alloggi
presso Ater di Venezia
30123 VENEZIA

Il/la sottoscritt _____ nat_ a _____

il _____ residente nel Comune di _____

via _____ N. _____

telefono _____ e-mail _____

DICHIARA

di aver presentato istanza per la partecipazione al bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica nel Comune di _____ con protocollo n. _____

E RICHIEDE

**alla Commissione alloggi di cui all'art. 33 della Legge regionale n. 39/2017
DI PRENDERE IN ESAME IL PRESENTE RICORSO**

Contro l'esclusione (riportare il motivo dell'esclusione indicato nella graduatoria provvisoria e spiegare brevemente le ragioni del ricorso)

Per la mancata attribuzione dei punteggi relativi alle seguenti condizioni (indicare i punteggi non assegnati e spiegare brevemente i motivi del ricorso)

RICORSO AVVERSO LA GRADUATORIA PROVVISORIA

A tal fine allega la seguente documentazione integrativa o probatoria:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Il/la dichiarante

_____ *luogo e data*

_____ *firma*

() Autorizzo l'Ater a trasmettere le comunicazioni alla casella e-mail indicata a pagina 1.

() In caso di invio per posta o fax:

allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.

() In caso di dichiarazione redatta negli uffici Ater:

Tale dichiarazione è stata sottoscritta in mia presenza.

L'addetto Ater

_____ *data*

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per quanto concerne il procedimento di formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di erp. L'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Titolare del trattamento dati è l'Ater di Venezia, nella persona del Direttore pro-tempore. Responsabili del trattamento sono il Dirigente amministrativo-gestionale e il responsabile del Servizio competente dell'Ater. Maggiori informazioni nella sezione "privacy" del sito www.atervenezia.it, con collegamento dall'ultima riga della pagina iniziale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGGE REGIONALE N.39/2017 -

Art. 33 - Commissione alloggi.

1. Il Presidente della Giunta regionale istituisce presso ogni Ater la commissione alloggi, che dura in carica cinque anni, composta da:

- a) un dipendente regionale o di un ente regionale, con qualifica non inferiore a dirigente, od equiparata, esperto in materia di edilizia residenziale pubblica, designato dalla Giunta regionale, con funzioni di presidente;
- b) un dipendente regionale esperto in materia di edilizia residenziale pubblica designato dalla Giunta regionale;
- c) il sindaco del comune interessato o un suo delegato e, ove necessario, il legale rappresentante dell'ente o dell'azienda proprietari di alloggi di Erp o suo delegato;
- d) un rappresentante delle associazioni degli assegnatari più rappresentative a livello regionale, designato d'intesa fra le medesime;
- e) un dipendente dell'Ater.

2. Ai fini della costituzione della commissione è sufficiente la designazione di due componenti, oltre a quello di cui al comma 1, lettera a). Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono designati i componenti supplenti che partecipano alla commissione in caso di assenza o impedimento dei titolari.

3. Ai componenti della Commissione spetta esclusivamente il rimborso delle spese, debitamente documentate.

4. L'onere finanziario di cui al comma 3 è a carico dei comuni e dell'Ater ed è fra gli stessi ripartito in proporzione al numero dei ricorsi e dei pareri espressi.

5. La Commissione:

- a) decide i ricorsi relativi al procedimento di formazione della graduatoria, secondo le procedure definite dal regolamento di cui all' [articolo 49](#), comma 2;
- b) esprime parere obbligatorio sulle proposte di annullamento e decadenza dall'assegnazione, di cui agli [articoli 31](#) e [32](#), nonché sul mancato rinnovo dei contratti di locazione.

REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018 – Art. 9

5. Entro 10 giorni dall'approvazione da parte del comune, la graduatoria provvisoria è pubblicata per trenta giorni consecutivi; la graduatoria deve essere completa dell'indicazione del punteggio conseguito, delle domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni, nonché dell'indicazione dei modi e dei termini per ricorrere alla commissione alloggi prevista dall'articolo 33 della legge regionale.

6. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla commissione alloggi. Il ricorso è depositato presso l'Ater ove è istituita la commissione e del deposito è data comunicazione al comune interessato.

7. La commissione alloggi assume le decisioni sui ricorsi entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso e le trasmette al comune che provvede alla redazione e approvazione della graduatoria definitiva entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni.